

**Comune di Venezia**  
**Direzione Progetti Strategici, Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo**  
**Settore Progetti Strategici e Ambiente**

**ALLEGATO A**

**Allegato alla Determinazione dirigenziale n. ... del ...**

**Bando pubblico finalizzato all'erogazione di contributi finanziari riservati agli organizzatori di feste e sagre cittadine che adottano misure dirette alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare di plastica.**

L'Amministrazione comunale di Venezia, in ottemperanza agli indirizzi espressi con Delibera n. 291 del 18/09/2019, tramite il presente Bando, intende promuovere un'azione di sostegno a favore degli eventi (feste e sagre cittadine) che adottano misure dirette alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare di plastica.

Tale Bando prevede un importo complessivo massimo erogabile di € 100.000,00 (centomila).

**Articolo 1 – OBIETTIVI e FINALITÀ'**

Il presente Bando disciplina le procedure di assegnazione ed erogazione di finanziamenti a beneficio di soggetti organizzatori di sagre e feste cittadine che favoriscono la sostenibilità ambientale attraverso l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili/compostabili e biodegradabili e attrezzature per il lavaggio.

**Articolo 2 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

**2.1.** La dotazione finanziaria complessiva riferita al presente Bando ammonta a € 100.000,00 (centomila) che risulta disponibile al capitolo 34004/41 "contributi per uso materiale biodegradabile in occasione di manifestazioni e sagre cittadine" del Bilancio 2019–2021 – annualità 2019.

**2.2** Il contributo è quantificato in funzione delle azioni di riduzione di rifiuti attuate per singolo evento, secondo i criteri di valutazione descritti all'art. 5. L'ammontare del singolo contributo è direttamente proporzionale ai punteggi ottenuti secondo la seguente graduazione:

<b>Fascia di punteggio</b>	<b>% di contributo</b>
22 - 15	100
14 - 8	50
7 - 4	25

L'importo massimo concedibile (100% di contributo) è quantificato in € 5.000,00 per singolo evento. Tale limite potrà essere rideterminato in misura inferiore e comunque proporzionale al fine di garantire che la somma delle istanze con relativa quantificazione economica non comporti una spesa teorica ammissibile complessiva superiore a € 100.000,00. In ogni caso il contributo non può superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta per l'organizzazione dell'evento.

**2.3** Il contributo è comunque quantificato al netto delle eventuali ulteriori azioni di sostegno già formalmente riconosciute ancorchè in forma non definitiva.

**2.4** Non sono ammissibili richieste di aumento del contributo stabilito per qualsivoglia ragione addotta.

### **Articolo 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'**

1. I soggetti organizzatori devono avere la residenza/sede legale nel Comune di Venezia;
2. L'iniziativa deve essere organizzata, senza scopo di lucro, nel corso dell'anno 2019, all'interno del territorio comunale ed inserita nel palinsesto "Città in festa 2019" di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 41/2019;
3. Gli eventi devono essere ultimati e comunque rendicontati entro il 31 dicembre 2019;

E' ammessa la presentazione di più istanze, per eventi diversi, da parte di un medesimo soggetto organizzatore, restando inteso che la stessa manifestazione, ancorchè svolta in date diverse anche non consecutive, è da considerarsi a tutti gli effetti come un unico evento.

Nell'ambito dell'evento organizzato, i soggetti proponenti inoltre devono realizzare:

- a) il contenimento della produzione di rifiuti mediante almeno una delle seguenti modalità:
  1. l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o, qualora non sia possibile, di stoviglie compostabili o biodegradabili (vassoi, piatti, bicchieri, posate, tovaglie ecc);
  2. la somministrazione di cibi e bevande sfuse, prive di imballaggio primario, ovvero distribuiti con vuoti a rendere/ contenitori tipo caraffe riutilizzabili;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, secondo le modalità previste nella zona del territorio del Comune di Venezia dove è ubicato l'evento e per le seguenti frazioni merceologiche:
  - organico (ove prevista la raccolta separata);
  - vetro, plastica, metalli,
  - carta e cartone
  - residuo.

Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di decadenza di contributi concessi, nei dodici mesi precedenti l'anno di svolgimento dell'evento proposto.

### **Articolo 4 – MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Le domande di contributo, predisposte secondo il modello allegato (Allegato B), devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Bando nel sito web [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it). presso la sezione "Amministrazione trasparente".

Sono ammesse le seguenti modalità di invio:

- a) Tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [ambiente@pec.comune.venezia.it](mailto:ambiente@pec.comune.venezia.it) firmata digitalmente oppure sotto forma di scansione di originali firmati in formato PDF.  
Non sarà ritenuto valido, l'invio effettuato da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
- b) Tramite posta in busta chiusa, riportando nella busta la dicitura "contiene domanda per contributo feste e sagre ecologiche" trasmessa a mezzo raccomandata al Comune di Venezia, Settore Progetti Strategici e Ambiente, S. Marco 4023, 30124 Venezia (fa fede la data del timbro postale).
- c) A mano presso il Protocollo Generale del Comune di Venezia, sede di Venezia San Marco n. 4136, sede di Mestre via Spalti 28 o sedi decentrate di Lido, Pellestrina, Burano (sedi e orari consultabili al sito <https://www.comune.venezia.it/it/content/sedi-orari>).

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa, a pena di esclusione, dal soggetto promotore/organizzatore o, nel caso di soggetti organizzati in forma associata, dal legale rappresentante.

L'istanza deve inoltre essere corredata dalla copia della carta d'identità o altro documento identificativo in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute nel corso del 2019. Si rammenta, a proposito, che dette spese devono essere rendicontate entro il 31/12/2019.

## **Articolo 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE**

Le candidature presentate sono valutate:

1) in funzione delle azioni di riduzione dei rifiuti, calcolate secondo la somma dei punteggi indicati nella seguente tabella:

<b>Azioni di riduzione rifiuti</b>	<b>Punteggio</b>
<b>A – Utilizzo di stoviglie riutilizzabili, o monouso compostabili/ biodegradabili per la somministrazione dei pasti e bevande</b>	
A1) Intero servizio di piatti bicchieri e posate riutilizzabili/compostabili/ biodegradabili (alternativo ai punti successivi)	15
A2) Solo i piatti riutilizzabili, compostabili o biodegradabili	4
A3) Solo le posate riutilizzabili, compostabili o biodegradabili	4
A4) Solo i bicchieri riutilizzabili, compostabili o biodegradabili	6
<b>B – Utilizzo di vuoto a rendere/caraffe per bevande [solo per coloro che attuano anche le azioni di cui ai punti A1) o A4)]</b>	
B1) Intero servizio bevande (acqua, bibite, vino, birra) con bottiglia a rendere/ caraffe (alternativo ai punti successivi)	7
B2) Per l'acqua	3
B3) Per le bibite	2
B4) Per birra/vino	1

## **Articolo 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE A CONTRIBUTO**

**6.1.** La verifica dei requisiti di ammissibilità a contributo delle domande pervenute è condotta dal Settore Progetti Strategici e Ambiente. Nel corso dell'attività istruttoria il Settore Progetti Strategici e Ambiente si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni alla documentazione già presentata che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno comunque essere superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

**6.2.** All'esito dell'istruttoria, il Settore Progetti Strategici e Ambiente provvederà, con atto del proprio Dirigente, all'approvazione dell'elenco dei soggetti/eventi ammessi e non ammessi a finanziamento, determinando per ciascuno degli ammessi il corrispondente contributo concedibile.

**6.3.** Detto elenco, unitamente al relativo provvedimento dirigenziale di approvazione, verrà reso pubblico presso la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

## **Articolo 7 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**7.1** I soggetti ammessi a contributo, ai fini dell'erogazione dello stesso, devono trasmettere, entro e non oltre il 31/12/2019, con le medesime modalità indicate per la presentazione dell'istanza, la seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa in sintesi dell'iniziativa realizzata, attestando in particolare l'attuazione delle specifiche azioni di riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 5 previste nell'ambito dell'istanza presentata;
- b) Importo fatturato della spesa sostenuta per l'organizzazione dell'evento per il quale è stato richiesto il contributo;

Il mancato invio della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato così come la mancata trasmissione entro 15 gg delle eventuali integrazioni richieste dagli uffici istruttori del Settore Progetti Strategici e Ambiente, costituiscono motivi di decadenza del contributo.

**7.2** L'elenco dei soggetti beneficiari del contributo e l'importo del contributo erogabile per ciascuno, definito secondo i criteri indicati nel presente Bando sulla base della documentazione presentata, verrà pubblicato, unitamente al relativo atto dirigenziale di approvazione del Settore Progetti Strategici e Ambiente, presso la sezione “Amministrazione trasparente ” del sito web [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

## **Articolo 8 - REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Il Comune di Venezia può revocare il contributo, totalmente o parzialmente, qualora non vengano rispettate tutte o in parte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Bando, ovvero nel caso in cui l'iniziativa risulti successivamente non conforme, per contenuto e per risultati conseguiti, agli obiettivi dichiarati nell'istanza

## **Articolo 9 - DISPOSIZIONI GENERALI**

**9.1** Avverso l'elenco dei soggetti ammessi a contributo (art. 6) e l'elenco dei beneficiari (art. 7) è ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990, il ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o il ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**9.2** L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la possibilità di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando.

## **Articolo 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 è necessario fornire le seguenti informazioni:

### **A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento dei dati:	Avv. Marco Mastroianni <a href="mailto:dirprogettistrategici@pec.comune.venezia.it">dirprogettistrategici@pec.comune.venezia.it</a>
Responsabile della Protezione dei Dati:	<a href="mailto:rpd@comune.venezia.it">rpd@comune.venezia.it</a> <a href="mailto:rpd.comune.venezia@pec.it">rpd.comune.venezia@pec.it</a>

## **B. Finalità e base giuridica**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

## **C. Categorie di dati e loro fonte**

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne penali, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

## **D. Modalità di trattamento**

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

## **E. Misure di sicurezza**

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

## **F. Comunicazione e diffusione**

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

## **G. Periodo di conservazione dei dati**

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizione di legge.

## **H. Diritti dell'Interessato**

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Avv. Marco Mastroianni e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

## **I. Diritto di proporre reclamo**

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

#### **L. Obbligo di comunicazione di dati personali**

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

Ufficio competente: Servizio Programmazione Pulizia della Città e Osservatorio Naturalistico ed Ambientale

Responsabile dell'istruttoria: dott. Enrico De Polignol 0412748043

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristiana Scarpa 0412748389

Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: avv. Marco Mastroianni tel. 041- 2748978

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.